



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 533 del 2014, proposto da:

Rugby Roma Club s.r.l. Sportiva Dilettantistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Vinti, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, via Emilia N, 88;

contro

A.S.D. Nuova Rugby Roma, in proprio e quale mandante del costituendo R.T.I. con Profit N.G. s.r.l., Soc. Pol.Dil. a r.l. e A.S.D.All.Volley, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nino Paolantonio, con domicilio eletto in Roma, Via Principessa Clotilde, n. 2;

nei confronti di

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Graziosi, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, n.21;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II, n. 11129/2013, resa tra le parti, concernente l'affidamento lavori per il ripristino funzionale, ampliamento e gestione dell'impianto sportivo denominato Tre Fontane Esedra Destra;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2014 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Corinna Fedeli su delega dell'avv. Stefano Vinti, Nino Paoloantonio e Antonio Graziosi;

Considerato che ad un primo esame non sono emersi elementi tali da indurre il Collegio a discostarsi da quanto ritenuto dal giudice di primo grado con riguardo alla contestazione della spettanza del punteggio attribuito alla controinteressata circa la pregressa esperienza nella gestione di impianti sportivi e la organizzazione delle discipline da praticarsi nell'impianto di cui trattasi, nonché alla infondatezza dei motivi di ricorso incidentale proposto dalla Rugby Roma Club s.r.l. Sportiva Dilettantistica;

Ritenuto che le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 533/2014).

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: Condanna l'appellante Rugby Roma Club s.r.l. Sportiva Dilettantistica a rimborsare le spese della presente fase giudiziale, liquidandole nella misura di € 2.000,00 (duemila) a favore di ciascuna delle parti costituite in appello (A.S.D. Nuova Rugby Roma e Roma Capitale) oltre agli accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente FF

Carlo Saltelli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Antonio Bianchi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

